

STATUTO
della
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
“ FONDAZIONE ALPI MARITTIME “

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 sulla disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la Fondazione denominata

“FONDAZIONE ALPI MARITTIME – ONLUS”

L'acronimo ONLUS dovrà sempre essere utilizzato nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

Art. 2

La Fondazione ha Sede in Carrù, Via Stazione, 10, presso il Castello di Carrù.

Art. 3

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha come scopo lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- promozione della cultura e dell'arte;

le attività saranno perseguite prevalentemente nell'ambito delle zone di attività ed a vantaggio delle popolazioni tra le quali opera l'Ente fondatore e principalmente a favore dei Soci e dei Dipendenti di quest'ultimo.

E' vietato lo svolgimento delle attività diverse da quelle indicate nella lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione svolge la sua attività nell'ambito delle Regioni Piemonte e Liguria.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario conferito dall'Ente fondatore;
- dai beni mobili, immobili, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possano pervenire alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del proprio patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- ogni altro eventuale contributo, erogazione ed elargizione che pervenga alla Fondazione, sempre che non sia espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione è altresì obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio ogni anno.

Art. 5

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

Il fondatore è la Banca Alpi Marittime - Credito Cooperativo Carrù - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, il cui Presidente pro-tempore è di diritto Presidente Onorario della Fondazione; egli partecipa di diritto alle riunioni degli Organi Amministrativi della Fondazione stessa e, se richiesto, ha facoltà di parere consultivo senza diritto di voto.

Art. 7

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati di diritto dal Consiglio di amministrazione del soggetto fondatore individuabili tra persone di particolare competenza nelle materie indicate nell'oggetto sociale di cui al precedente art. 3.

1) I Consiglieri di amministrazione, salvo loro rinuncia o impedimento di qualsivoglia natura, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e debbono essere nominati entro un mese, dalle dimissioni, dal verificarsi dell'impedimento o dalla scadenza del mandato.

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dello stesso, si riunisce almeno una volta al mese oppure ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

2) L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica o telefax con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, tranne che per quelle aventi ad oggetto:

- a) l'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
- b) gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili e gli investimenti del denaro ricavato;
- c) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo precisandone i poteri e le deleghe conferite;
- d) la determinazione del rimborso spese per il Presidente ed i Consiglieri e degli emolumenti per il Collegio dei Revisori dei Conti;

- e) l'assunzione di affidamenti bancari utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- f) le modifiche del presente statuto, avendo interpellato il soggetto Fondatore;
- g) l'approvazione dei progetti da finanziare;

per le quali è necessaria la maggioranza dei componenti il Consiglio.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio del soggetto fondatore nomina un segretario per le operazioni di verbalizzazione degli Organi collegiali e per tutti gli altri adempimenti amministrativi e di segreteria in genere scegliendolo tra i dipendenti ed eventualmente tra i dirigenti dello stesso soggetto fondatore.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, che può essere anche un Notaio, nominato appositamente dal Presidente.

3) Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni, in particolare persone dotate di competenze specifiche in relazione agli argomenti da trattare.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza dei suoi Componenti il Presidente ed un Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, eccetto la gestione finanziaria ed amministrativa, espressamente conferita al Vice Presidente, e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Al Presidente spetta tra l'altro:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da due Consiglieri, precisandone i poteri e le funzioni delegate, e le modalità di funzionamento.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore che ne indica anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 12

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Art. 13

In caso di estinzione i beni residuali sono destinati ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.